

N. 109 dd. 27.12.2012 del Provvedimento

Atto n. 238

**Oggetto: Affidamento del servizio di inter prestito per il periodo 07 gennaio 2013 – 10 agosto 2013. Impegno di spesa**

## DETERMINAZIONE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle altre fonti normative preposte a regolare la materia, viene conferita piena autonomia organizzativa ed economica ai responsabili degli uffici permettendo l'attivazione di spese mediante determinazioni;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 dd.20.12.2012 con oggetto: *Servizio di inter prestito bibliotecario. Collaborazione con Cooperativa sociale di tipo B.*

**Considerata** la necessità di provvedere all'affidamento del Servizio di inter prestito del Sistema bibliotecario per il periodo 07 gennaio 2013 al 10 agosto 2013, pari a complessive 31 settimane;

**Premesso che:**

- le cooperative sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell'art. 1 della Legge quadro n.381/91, hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";

**Preso atto** della normativa vigente in materia e in particolare:

- Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002, n. 2204, art. 5 che prevede in particolare la promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate nel mercato del lavoro che è ancora particolarmente difficile.

- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, che all'art. 2 definisce "lavoratore svantaggiato" qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati

**Visto** L'art. 5 della L. 381/91 che così dispone: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) ...omissis ... il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici..."

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, i rapporti tra l'ente pubblico e le cooperative sociali di tipo B risultano essere così strutturati:

- Comma 1 "Affidamento diretto e soglia di irrilevanza comunitaria": è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

**Preso atto che** questo Ente intende affidare il servizio di inter prestito bibliotecario mediante trattativa diretta ad una Cooperativa Sociale di tipo B) di cui alla Legge 381/91, con le modalità stabilite da tale normativa;

**Richiamata** inoltre la L.R. n. 20 dd. 26.10.2006 "Norme in materia di cooperazione sociale" che specificano le modalità di scelta del contraente;

**Verificato** che tra le Cooperative Sociali di tipo B, elencate sul sito della Provincia di Gorizia, solo la Compagnia dei Servizi di Gorizia fornisce il servizio richiesto inserito nei "Servizi postali e di supporto logistico alle imprese";

**Ritenuto** quindi opportuno provvedere in merito stipulando apposita convenzione per l'affidamento del Servizio di inter prestito del Sistema bibliotecario alla Cooperativa Compagnia dei Servizi di Gorizia per il periodo 07 gennaio 2013 al 10 agosto 2013, pari a complessive 31 settimane.

**Contattata** pertanto la Compagnia dei Servizi e rilevato che il dott. Andrea Montagnani, Amministratore delegato della Cooperativa, ha confermato la disponibilità a fornire il servizio con le modalità stabilite nella convenzione che, allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, al costo di € 405,60/sett.;

**Ritenuto** pertanto di provvedere al necessario impegno di spesa;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dai soggetti competenti ai sensi dell'art. 151 del DLgs. N. 267 dd. 18.08.2000;

**determina**

Per i motivi esposti in premessa

1. Di fare ricorso alla Cooperativa sociale di tipo B "Compagnia dei Servizi" di Gorizia per la fornitura del servizio di inter prestito bibliotecario, con la procedura dell'affidamento diretto, come previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, con stipula di apposita convenzione
2. Di approvare la bozza di convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di impegnare a favore della Cooperativa dei Servizi di Gorizia la somma di € 15.409,11 IVA compresa secondo il seguente prospetto – CIG X590774637

<b>Int.</b>	<b>Serv.</b>	<b>Funz.</b>	<b>Cap.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo euro</b>	<b>Imp. n°</b>
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>511</b>	<b>Prestazione di servizio per inter prestito bibliotecario</b>	<b>15.214,06</b>	

4. Di liquidare e pagare le somme dovute come previsto nella convenzione, a presentazione di regolare fattura, a mezzo ordinanza di liquidazione.

Data 27.12.2012

Il Responsabile del Servizio

Gianpaolo Cuscunà

*Schema di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381*

**Convenzione tra l'ente Consorzio Culturale del Monfalconese e la cooperativa sociale Compagnia dei Servizi per la fornitura del Servizio di Interprestito Bibliotecario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di .....,  
nella sede di Ronchi dei Legionari,

TRA

l'ente Consorzio Culturale del Monfalconese (nel prosieguo: CCM), codice fiscale 00168550317, avente sede a Ronchi dei Legionari, rappresentato dal sig. Gianpaolo Cuscunà, Responsabile del Servizio, nato a Ronchi dei Legionari, il 10 gennaio 1954, domiciliato per la carica presso la sede del CCM, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione

E

la cooperativa sociale Compagnia dei Servizi (nel prosieguo la Cooperativa sociale), codice fiscale 01117500312, avente sede a Gorizia, viale XXIV Maggio, 5, iscritta nella sezione "B" al numero 205293 dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione Friuli Venezia Giulia, nella persona del suo legale rappresentante dott. Andrea Montagnani (Amministratore delegato), nato a Trieste il 12 giugno 1978, domiciliato a Monfalcone, via Randaccio, 19, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione;

PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l'Ente ha ritenuto con atto deliberativo n. 25 dd. 20.12.2012 con oggetto: *Servizio di interprestito bibliotecario. Collaborazione con Cooperativa sociale di tipo B* di procedere alla stipula con la cooperativa sociale di una convenzione per la fornitura del Servizio di interprestito bibliotecario;
- che la Cooperativa sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività: *Servizi postali e di supporto logistico alle imprese*;
- che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
- che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il 43 per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il 33 per cento sono donne;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) fornitura da parte della Cooperativa sociale dei beni e/o dei servizi di cui all'allegato Capitolato speciale verso il pagamento del corrispettivo come determinato all'articolo 12 (nel prosieguo: la fornitura);
- b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio SALUTE MENTALE e DIPENDENZE, attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui alla lettera a);
- c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006.

Art. 2  
(Durata)

La convenzione ha la seguente durata: 31 settimane (dal 07.01.2013 al 10.08.2013)

Art. 3

*(Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell'Ente)*

La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato speciale allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5.

L'Ente individua nella persona della sig.ra Patrizia Giacometti il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

Art. 4

*(Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)*

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. 02 lavoratori, di cui n. 01 persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate).

Art. 5

*(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)*

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali: PROGETTI INDIVIDUALI REDATTI DA SERVIZIO SOCIO-SANITARIO INVIANTE

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento di cui all'apposito allegato, predisposti, in raccordo con i centri per l'impiego, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d'intesa con le persone svantaggiate, nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.

L'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente, l'attuazione dei piani di inserimento secondo le seguenti modalità: EQUIPE ALLARGATA CON S.S.S. INVIANTE

Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la seguente sede: SEDE AMMINISTRATIVA DELLA COOPERATIVA

Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, l'Ente, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

Art. 6

*(Formazione del personale)*

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte:

- Affiancamento per una settimana con personale dell'Ente;
- Disponibilità ad ulteriori interventi di formazione con oneri a carico della Cooperativa.

Art. 7

*(Utilizzo di beni e strutture)*

L'Ente si impegna a garantire alla Cooperativa sociale la disponibilità, per la durata della convenzione, dei beni e delle strutture di cui di seguito, il cui utilizzo sarà esclusivo per l'esecuzione del servizio: Automezzo (per la guida richiesta patente B); contenitori trasporto volumi; carrello per movimentazione.

Art. 8  
*(Standard tecnici)*

L'Ente e la Cooperativa sociale si danno reciprocamente atto che i beni e le strutture di cui all'articolo 8 sono conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente.

Nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai pertinenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti.

Art. 9  
*(Contratti di lavoro)*

La cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna:

1) a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;

2) a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

La Cooperativa sociale si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Ai fini dell'effettuazione da parte dell'Ente di apposite verifiche a tale riguardo, la Cooperativa sociale si impegna altresì a presentare idonea documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi contributivi, secondo le seguenti modalità: DURC mensile

Art. 10  
*(Sicurezza e salute dei lavoratori)*

La Cooperativa sociale si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni.

Valutate le possibili interferenze tra l'attività dell'Ente e l'attività della Cooperativa sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le seguenti modalità: stesura DUVRI (se necessario);

La Cooperativa sociale si impegna a consentire all'Ente di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 11  
*(Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)*

L'importo della convenzione è pari a € 12.573,70, IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- Fatturazione ogni 5 (cinque) settimane lavorative – Pagamento entro 30 gg. data fattura;

L'Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

I prezzi potranno essere aumentati/diminuiti secondo le modalità inserite nel Capitolato speciale allegato.

Art. 12  
*(Assicurazione del personale e degli utenti)*

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.

A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

Art. 13

*(Verifica, vigilanza e valutazione relative alla fornitura)*

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, l'Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

- a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
- b) la conformità della fornitura alle previsioni del Capitolato speciale di cui all'articolo 1;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'Ente entro il termine stabilito.

Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 14

*(Inadempienze e cause di risoluzione)*

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, saranno applicate le penalità descritte nell'art. 10 "Penali e morosità" del Capitolato speciale.

La convenzione è risolta nei seguenti casi:

- a) violazioni da parte della Cooperativa sociale, non eliminate in seguito a diffida formale dell'Ente, anche di uno soltanto degli articoli della convenzione;
- b) grave inadempimento da parte della Cooperativa sociale nella esecuzione delle prestazioni;
- c) ritardato pagamento da parte dell'Ente superiore a giorni 30;

In conformità all'articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006, la cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 15

*(Controversie)*

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Gorizia

Art. 16

*(Spese di contratto)*

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa sociale.

Art. 17

*(Allegati alla convenzione)*

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- a) Capitolato 3, citato agli artt. 1, 11, 13 e 14;

L'Ente

.....

La Cooperativa sociale

.....

*Approvazione specifica*

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: .....

.....

L'Ente

.....

La Cooperativa sociale

.....

## **Consorzio Culturale del Monfalconese Ronchi dei Legionari**

### **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRESTITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.**

(allegato alla Convenzione per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381)

L’anno            addì    del mese di            , presso la sede del Consorzio Culturale del Monfalconese

1. il sig. Gianpaolo Cuscunà, nato a Ronchi dei Legionari il 10.01.1954, in qualità di Responsabile del Servizio, per la carica residente presso la sede del Consorzio, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Consorzio Culturale del Monfalconese con sede in Ronchi dei Legionari, Piazza dell’Unità, 24 (CF 00168550317) che rappresenta

2. il sig. Andrea Montagnani, nato/a a Trieste il 12.06.1978 residente a Monfalcone in via Randaccio, 19; cod. fisc. MNTNDR78H12I424F Amministratore delegato della Cooperativa sociale Compagnia dei Servizi- Società, con sede in Gorizia Viale XXIV Maggio 5, cap. 34170 (C.F. 01117500312) che rappresenta

Premesso che con Determinazione n.            dd.            con oggetto *Affido del servizio di inter prestito per il periodo 07 gennaio 2013 – 10 agosto 2013. Impegno di spesa* si approvava la Convenzione tra l’Ente e la Cooperativa sociale Compagnia dei Servizi redatta secondo lo schema previsto dalla Regione ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Dato atto che a corredo della stessa convenzione è previsto un Capitolato speciale che meglio definisce i termini della Convenzione,

si conviene quanto segue:

#### **Art. 1 Oggetto**

Il presente contratto regola le modalità di erogazione del servizio di prestito interbibliotecario del Sistema Bibliotecario Provinciale che prevede una movimentazione annua di volumi pari a circa n. 37.800 volumi in uscita ed altrettanti in resa, per un totale di 75.600 volumi movimentati in 48 settimane (1.575 volumi a settimana in media) oltre alla consegna di materiale informativo da distribuire alle biblioteche convenzionate.

Il servizio viene calcolato sulla base delle esperienze precedenti in numero medio di 26 ore settimanali al costo di € 405,60 a settimana (+ IVA).

Nel caso in cui i volumi movimentati superino o siano inferiori di 5.600 unità alla media annuale (parametro fisso di valutazione che corrisponde a 1 ora lavorativa settimanale), le ore da conteggiare potranno aumentare/diminuire di un importo pari a 1/26 del costo settimanale e sempre in modo direttamente proporzionale all’effettivo aumento/diminuzione del numero di volumi. Ai fini dell’aggiornamento del costo settimanale saranno considerati esclusivamente multipli del parametro fisso.

La richiesta di aumento/diminuzione delle ore del servizio dovrà essere inoltrata dalla ditta assegnataria in caso di aumento o dal committente in caso di diminuzione.

A tal fine il CCM si impegna a monitorare le movimentazioni registrate dal sw Clavis NG nei giorni 01.04.2013 e 01.07.2013; la revisione, riconosciuta a posteriori, potrà essere conteggiata nella fatturazione relativa al mese successivo alla verifica e sarà valida anche per i mesi successivi.

#### **Art. 2 – Durata e decorrenza**

La fornitura del servizio decorrerà dal 07 gennaio 2013 e si concluderà il 10 agosto 2013 per complessive 31 settimane.

Le parti potranno dare disdetta con comunicazione mediante lettera raccomandata AR. La stessa avrà effetto dal 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 3 – Onnicomprensività del corrispettivo.**

Con il corrispettivo la ditta incaricata si intende compensato di ogni onere diretto e indiretto per il servizio di che trattasi o allo stesso connesso e conseguente, senza poter vantare alcun diritto a nuovi o maggior compensi.

#### **Art. 4 – Modalità di liquidazione**

La fatturazione dovrà essere effettuata ogni cinque settimane e la liquidazione della prestazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture al protocollo dell’Ente.

#### **Art. 5 - Garanzie**

A garanzia degli adempimenti e degli obblighi contrattuali il fornitore verserà una cauzione pari a 1/10 dell’ammontare totale dell’appalto medesimo, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o liquidità, che verrà restituita al termine dell’appalto se non contestato.

Se necessario, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta incaricata potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio dalla ditta incaricata, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

#### **Art. 6 – Modalità di erogazione del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa tramite l'utilizzo degli automezzi in dotazione al Sistema Bibliotecario, salvo indisponibilità degli stessi causa manutenzione. In tal caso l'impresa dovrà fornire il mezzo per l'espletamento del servizio e sarà facoltà dell'impresa chiedere un rimborso spese stabilito forfettariamente in 1/5 del prezzo medio del carburante alla pompa per chilometro percorso, calcolato sul costo della benzina il primo giorno del mese di riferimento. L'automezzo del CCM dovrà essere preso in consegna dagli incaricati dell'impresa presso la biblioteca centro sistema all'inizio di ogni giro di prestito e riconsegnato a fine giro. Il personale provvederà giornalmente alla compilazione di apposito registro con l'indicazione degli orari e dei percorsi, dovrà prestare la massima cura nell'uso del mezzo in dotazione e segnalare al Responsabile dell'Ente ogni evento, danneggiamento o malfunzionamento verificatosi durante l'uso.

Nel caso di incidente dovuto a cause imputabili al personale dell'impresa, ogni onere sarà a carico dell'impresa stessa. Lo stesso vale per sanzioni dovute ad infrazioni del Codice della Strada.

Nel caso in cui il servizio debba essere sospeso per esigenze del CCM, la comunicazione deve essere data almeno tre giorni prima della sospensione.

Nel caso in cui il servizio debba essere sospeso per esigenze del fornitore, lo stesso dovrà darne comunicazione almeno tre giorni prima e comunque la sospensione non potrà protrarsi oltre tre giorni lavorativi.

#### **Art. 7 – Spese per l'automezzo.**

Saranno a carico del CCM le spese relative al bollo e all'assicurazione, i costi di manutenzione, il carburante e lubrificante delle vetture in dotazione all'Ente.

#### **Art. 8 – Requisiti del personale utilizzato**

Il personale impiegato dovrà essere qualificato e possedere i seguenti requisiti:

1. Patente di guida di cat. B;
2. Diploma di scuola secondaria superiore;

L'impresa garantirà la formazione del personale incaricato che, al momento dell'entrata in servizio, dovrà conoscere le norme elementari necessarie al corretto svolgimento del servizio, ed essere in grado di compiere autonomamente semplici ricerche bibliografiche sia su cataloghi cartacei che on line.

Il Consorzio Culturale del Monfalconese assicurerà l'affiancamento con proprio personale per una settimana e si renderà disponibile, con proprio personale e con oneri a carico della ditta incaricata, a curare eventuali ulteriori interventi di formazione.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere munito di cartellino di identificazione fornito dalla Cooperativa. L'addetto dovrà indossare l'apposito giubbotto ad alta visibilità in dotazione all'automezzo durante le operazioni di movimentazione dei volumi in zone aperte al traffico.

#### **Art. 8 – Orari del servizio e attività**

Il servizio di prestito interbibliotecario dovrà essere svolto di norma nelle giornate e negli orari e con gli itinerari indicati nell'allegato al presente disciplinare.

Eventuali variazioni potranno essere richieste in casi eccezionali con il preavviso di giorni 3 lavorativi e dovranno sempre essere compatibili con gli orari di servizio delle biblioteche.

Il servizio contempla le seguenti mansioni:

- a. Preparazione presso la biblioteca del CCM del carico di volumi e di materiale informativo da distribuire alle biblioteche convenzionate;
- b. Trasporto e consegna alla biblioteche dei volumi e dei materiali oggetto del servizio;
- c. Raccolta nelle biblioteche del materiale richiesto dalle altre biblioteche convenzionate e consegna immediata del materiale raccolto richiesto dalle biblioteche successive del medesimo giro giornaliero;
- d. Raccolta e riconsegna nelle biblioteche del materiale in transito da e per il CCM per la catalogazione centralizzata o per la distribuzione di acquisti centralizzati;
- e. Raccolta e riconsegna nelle biblioteche del materiale ammesso al prestito interbibliotecario nazionale e/o internazionale, secondo le indicazioni fornite dal Centro sistema
- f. Riconsegna e smistamento a fine giro del materiale che rimarrà in giacenza alla biblioteca del CCM;
- g. Eventuale rifornimento di carburante delle autovetture in dotazione secondo le indicazioni che saranno fornite e collaborazione nelle operazioni di gestione delle autovetture.

Il servizio viene svolto sotto il coordinamento ed il controllo del CCM.

#### **Art. 9 – Oneri a carico della ditta**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per il personale incaricato sono a carico della ditta assegnataria, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del CCM.

**Art. 10 – Penali e morosità**

Le inadempienze a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, saranno segnalate previa formale contestazione degli addebiti per iscritto, con lettera raccomandata AR.

Il fornitore potrà produrre eventuali osservazioni o giustificazioni entro il termine di giorni 10. Trascorso tale termine senza risposta, sarà applicata la penalità di € 150,00.

Qualora il CCM riscontrasse il perdurare degli inadempimenti agli obblighi di cui al presente contratto, e comunque dopo aver applicato la prima e la seconda penalità di cui sopra, previo nuovo ulteriore avviso con lettera raccomandata AR il contratto si intenderà risolto di diritto, senza che la ditta incaricata abbia nulla a pretendere.

Il CCM si riserva, al fine di garantire la regolare continuità del servizio, di fare eseguire ad altri il mancato o trascurato servizio, a spese della ditta incaricata, fatto salvo il risarcimento per eventuali danni.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone d'appalto successiva a detta applicazione.

**Art. 11 – Divieto di cessione del contratto**

E' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

**Art. 12 Rescissione del Contratto.**

Il CCM o la Ditta potranno recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso con preavviso di un mese decorrente dalla comunicazione scritta a mezzo raccomandata.

**Art. 13 - Spese**

La presente convenzione, redatta nella forma di scrittura privata, è soggetta alla registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

Le eventuali spese di registrazione ed ogni altra conseguente sono poste a carico della ditta Compagnia dei Servizi – Società Cooperativa Sociale di Gorizia, che erogherà il servizio.

**Art. 14 – Rinvio normativo e foro competente.**

Per quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti è competente il foro di Gorizia.

Per il Consorzio Culturale del Monfalconese  
Sig. Gianpaolo Cuscunà

Per la ditta  
Compagnia dei Servizi – Società Cooperativa Sociale  
Sig. Andrea Montagnani